


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI
ED AFFINI OPERANTI NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI PARMA

PARMA 1 agosto 2006

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center, there are some initials that appear to be 'A', 'B', and 'C'. On the right side, there are more signatures, including one that looks like 'R' at the top, followed by 'B', and a large signature at the bottom right. The overall appearance is that of a document with multiple parties' signatures.

Addi, 1° agosto 2006 presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali,

tra

- **L'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI**, rappresentata dal suo Presidente Ing. Daniele Pezzoni, assistito dal Direttore Prof. Cesare Azzali;
- **LA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI** di Parma, in persona del suo Presidente dr. Massimo Mion, assistito dal Vice Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali dr. Claudio Robuschi e dal dr. Giorgio Reggi dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Industriali dell'Unione stessa;

con l'intervento di una Delegazione designata dalla Consulta della Sezione Costruttori Edili ed Affini nelle persone dei sigg.: Egidio Romitelli, Antonio Ugolotti ed Enrico Schilke;

e

- **LA CGIL PROVINCIALE** nella persona del suo segretario Paolo Bertoletti;
- **LA CISL PROVINCIALE** nella persona del suo segretario Daniela Incerti;
- **LA UIL PROVINCIALE** nella persona del suo segretario Mario Miano;

- **LE FEDERAZIONI DEI LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI** della Provincia di Parma:

- **FILLEA-CGIL**, rappresentata dai sigg.: Fabrizio Ghidini, Elisabetta Gattini, Giuseppe Finocchiaro e Andrea Frati;
- **FILCA-CISL**, rappresentata dai sigg.: Angelo Piazza, Fulvio Buia;
- **FENEAL-UIL**, rappresentata dai sigg.: Enrico Concari, Rosalinda Orlando, Antonio Cuppone;



con l'intervento di una rappresentanza di delegati



si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, da valere per tutte le imprese edili ed affini e per i lavoratori da esse dipendenti, che operano nella provincia di Parma e che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale sopraindicato, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

SISTEMA DI INFORMAZIONI

Le parti, ferma restando la propria autonomia e le rispettive distinte responsabilità, si impegnano ad incontrarsi periodicamente per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tali incontri verranno fornite informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale, sulle previsioni di sviluppo del settore anche in riferimento agli investimenti e alle evoluzioni tecnologiche.

Ai fini di una migliore conoscenza della realtà del settore, le parti convengono sull'opportunità di utilizzare anche i dati a disposizione presso la locale Cassa Edile.

OBIETTIVI




Le parti, valutato l'andamento congiunturale del settore edile a livello locale,

considerato il ruolo strategico che il settore stesso riveste per la crescita economica e sociale della provincia di Parma, alla luce delle modificate regole di mercato, dovute alla sempre maggiore concorrenza sleale operata dalle imprese che si caratterizzano per il ricorso all'evasione contributiva, al mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e all'evasione fiscale, preso atto della crescente destrutturazione delle aziende con conseguente riduzione dei livelli occupazionali, convengono sulla necessità di agire congiuntamente per il perseguimento delle azioni di seguito indicate, finalizzate al sostegno e alla riqualificazione del comparto nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro.

a) *Contrastare il lavoro irregolare e favorire l'emersione del lavoro sommerso.*

A tal fine le parti, nel confermare l'importanza del Protocollo d'Intesa, sottoscritto presso la Prefettura di Parma lo scorso mese di giugno, contenente misure ed iniziative atte a contrastare l'irregolarità e l'illegalità nel settore delle costruzioni a Parma, si impegnano:

- a costituire una commissione paritetica sindacale, che avrà il compito di assumere tutte le iniziative idonee ad avviare, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, l'operatività del progetto, contenuto nel Protocollo sopracitato, denominato "Osservatorio dei Cantieri", utile strumento per il monitoraggio permanente dei cantieri operanti sul territorio provinciale e finalizzato ad evidenziarne le eventuali "anomalie";
- ad incontrarsi entro settembre del corrente anno per definire la composizione nonché le modalità di funzionamento della predetta commissione;
- a rendere maggiormente efficace il DURC; a tal fine le parti auspicano che, a livello nazionale, si giunga in tempi brevi a definire i criteri per la verifica della congruità della manodopera.
- ad adoperarsi per favorire il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge in tema di appalti e subappalti.



b) *Rafforzare la capacità competitiva delle imprese.*

Le parti, considerati i limiti dimensionali delle aziende, concordano sulla necessità di individuare, favorire ed incentivare forme di collaborazione e concentrazione tra imprese al fine di accrescerne la potenzialità concorrenziale nonché di sviluppare processi di specializzazione, qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica delle aziende in grado di consolidare e ampliare specifici spazi di mercato, al fine anche di pervenire ad incrementi stabili della manodopera.

c) *Tutelare le imprese che operano nel rispetto delle normative di legge e di contratto.*

Le parti, al fine di tutelare l'impresa tradizionale strutturata e qualificata per trasparenza di organizzazione, mezzi e personale, nei confronti di quelle forme di lavoro irregolare difficilmente battibili sul piano della concorrenzialità per la rilevante differenza di costi e favorite, tra l'altro, dalla logica negativa del massimo ribasso nelle gare di appalto, convengono:

- di svolgere un'azione comune verso le Amministrazioni pubbliche locali, affinché, tra i criteri di gara per l'aggiudicazione degli appalti, vengano considerati anche requisiti qualitativi delle imprese che devono a tal fine dimostrare di possedere le competenze professionali nonché le capacità tecniche, organizzative, produttive e finanziarie idonee per la realizzazione delle opere oggetto d'appalto;
- di porre in essere meccanismi premiali a favore delle imprese regolari.

d) *Favorire il reperimento di manodopera e le politiche abitative.*

La Parti convengono sull'opportunità:

- di proseguire con la positiva esperienza del reperimento di manodopera in Paesi stranieri, che ha i suoi punti di forza nello svolgimento della formazione dei lavoratori direttamente nel paese di origine, nella possibilità di compiere una

selezione degli aspiranti, anche sotto il profilo professionale, estremamente scrupolosa e nell'autonomia gestionale degli Enti paritetici.

di sostenere e promuovere progetti con i quali, per il tramite della locale Cassa Edile, sono messi a disposizione dei lavoratori, provenienti prioritariamente da Paesi esteri o da regioni italiane diverse dall'Emilia Romagna, unità abitative di transizione, da occupare nel periodo intercorrente tra la prima accoglienza e la stabilizzazione definitiva sul territorio.

ENTI PARITETICI

a) obiettivo.

Le parti confermano il comune obiettivo della valorizzazione degli Enti paritetici territoriali quali fondamentali strumenti attuativi delle politiche contrattuali.

b) aliquote contributive.

Le parti, in attuazione di quanto previsto dal punto 3) dell'allegato 31 al verbale di accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e dal successivo accordo nazionale del 31 maggio 2005, che prevedono la modifica delle percentuali contributive in vigore presso gli Enti al fine di garantire una maggior efficienza ed un più corretto rapporto tra costi e benefici, convengono di incontrarsi entro il corrente anno, per procedere, dopo aver preso visione dell'ammontare delle riserve, alla riduzione, se dovuta, delle contribuzioni alle varie gestioni e alla realizzazione di azioni di riequilibrio delle eventuali eccedenze.

Nello spirito di cui sopra le parti concordano la riduzione, a partire dal prossimo mese di ottobre, dell'aliquota contributiva APEO nella misura dell'1,50%, che risulterà pertanto essere pari al 3,50%.

Fugel B R

CASSA EDILE

a) prestazioni assistenziali.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di settembre 2006 per procedere ad un'attenta analisi dell'attuale sistema delle prestazioni assistenziali riconosciute dalla Cassa Edile al personale operaio, al fine giungere ad una revisione od adeguamento delle prestazioni stesse.

b) norma premiale.

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti, convengono di istituire un meccanismo premiante in favore delle imprese che adempiono tali obblighi.

Per quanto sopra le imprese, iscritte alla Cassa Edile della provincia di Parma da almeno due anni, che non abbiano avuto DURC negativi negli ultimi 12 mesi e che abbiano denunciato e versato alla Cassa Edile le ore contrattualmente stabilite, salvo le eccezioni previste dalla legge, potranno beneficiare della riduzione contributiva dell'APEO nella misura dello 0,40%, che sarà rimborsata dalla Cassa Edile a consuntivo d'esercizio (al 30 settembre di ogni anno).

Dichiarazione a verbale

La Feneal-Uil si riserva di verificare le modalità di applicazione dei benefici di cui sopra previa verifica presso la Cassa Edile

c) indumenti di lavoro.

Le parti confermano il reciproco impegno ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla normativa contrattuale in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro e per la promozione degli obiettivi dalle stesse prefigurati miranti a garantire migliori e più sicure condizioni di lavoro.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left, several initials on the right, and a row of signatures at the bottom.]

In tale ottica si conviene che le imprese iscritte alla Cassa edile di Parma, dovranno fornire al personale operaio i seguenti indumenti di lavoro:

- 1) due paia di scarpe (invernali/estive);
- 2) due paia di pantaloni estivi;
- 3) un paio di pantaloni invernali;
- 4) due magliette;
- 5) un giubbino invernale;
- 6) un casco e un paio di guanti da lavoro qualora le mansioni lo impongano.

La fornitura avverrà secondo gli standard qualitativi, le indicazioni e i criteri che saranno definiti dalle parti, entro la fine del mese di ottobre del corrente anno, con apposito regolamento.

A decorrere dal prossimo mese di ottobre, gli oneri economici per la fornitura degli indumenti di cui sopra saranno mutualizzati presso la Cassa Edile, con il versamento a carico delle imprese di un' aliquota contributiva pari allo 0,85%. La Cassa Edile rimborserà alle imprese la fattura, al netto di iva, pagata dall'azienda.

Impiegati

Le parti valuteranno attentamente, in apposito incontro da tenersi nel prossimo anno, l'eventuale possibilità di estendere alcune prestazioni della Cassa Edile agli impiegati.


CENTRO SERVIZI EDILI

Le parti riconoscono e concordano sulla necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori del settore per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico - produttive delle Imprese.

Queste finalità sono attuate tramite il Centro Servizi Edili che rappresenta la

struttura operativa a cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa nel settore.

Pertanto le parti confermano gli interventi formativi già avviati che interessano la categoria attraverso adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore nonché adeguate iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per le maestranze già inserite nel settore edile, agevolandone la partecipazione.



Le parti ritengono, inoltre, di conferire al Centro Servizi Edili il compito di programmare nuove attività, da definirsi in apposito incontro da tenersi entro il corrente anno, che amplino il campo dei soggetti interessati, anche sulla base di indicazioni ed esigenze che verranno espresse dalle Imprese e dai lavoratori.

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

Le parti, nel considerare prioritario il tema della sicurezza sul lavoro, convengono sull'opportunità di sviluppare e potenziare le iniziative, anche in termini di una maggiore presenza sui cantieri, del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, con lo scopo di fornire agli addetti e alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione delle normative vigenti, nonché di certificare la coerenza dei comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese. A tal proposito le Parti invitano il Consiglio di amministrazione del Centro Servizi Edili a promuovere il raccordo tra l'attività del CPT a quella dell'Osservatorio dei cantieri di cui in premessa.

Verrà data tempestiva attuazione agli impegni di aggiornamento, entro il 31 dicembre 2006, degli statuti e dei regolamenti degli Enti Paritetici per renderli adeguati alle mutate realtà.

SICUREZZA



Le parti si riservano di verificare, mediante apposito incontro da tenersi, entro il prossimo anno, la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione dell'RLST.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti, nel riconoscere la sempre maggior rilevanza ed importanza per il sistema sociale ed economico della previdenza complementare di settore (PREVEDI), che assicura ai lavoratori più elevati livelli di copertura previdenziale rispetto a quelli erogati dal sistema pensionistico obbligatorio, convengono di promuoverne lo sviluppo mediante azioni di sensibilizzazione ed informazione dei lavoratori nonché di pervenire, non appena verrà determinato in via definitiva il quadro normativo di riferimento, a specifico momento di incontro per assumere le conseguenti determinazioni, in applicazione degli accordi nazionali.

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE.

Gli importi dell'elemento economico territoriale in essere al 30 giugno 2006, come stabilito dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, sono conglobati nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati nelle seguenti misure e decorrenze:

- il 50% a decorrere dal 1° luglio 2006;
- il restante 50% a decorrere dal 1° settembre 2007.

A decorrere dal 1° luglio 2006 gli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati sono i seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA	importo mensile	importo orario
7	Quadri e impiegati di 1 [^] super	€ 215,48	
6	Impiegati di 1 [^]	€ 198,78	

5	Impiegati di 2 [^]	€167,98	
4	Impiegati e operai di 4 ^o livello	€152,08	€ 1,04
3	Impiegati di 3 [^] e operai specializzati	€139,91	€ 0,94
2	Impiegati di 4 [^] e operai qualificati	€127,27	€ 0,87
1	Impiegati di 4 [^] 1 ^o impiego e operai comuni	€109,90	€ 0,76

A decorrere dal 1^o settembre 2007 gli importi dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli operai sono i seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA	importo mensile	importo orario
7	Quadri e impiegati di 1 [^] super	€ 285,28	
6	Impiegati di 1 [^]	€ 261,60	
5	Impiegati di 2 [^]	€ 220,33	
4	Impiegati e operai di 4 ^o livello	€ 200,94	€ 1,32
3	Impiegati di 3 [^] e operai specializzati	€ 185,28	€ 1,20
2	Impiegati di 4 [^] e operai qualificati	€ 168,10	€ 1,10
1	Impiegati di 4 [^] 1 ^o impiego e operai comuni	€ 144,80	€ 0,96

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Le parti concordano di dare continuità al sistema premiale del salario variabile.

Per questo convengono che l'elemento economico territoriale potrà essere riconosciuto, sussistendone le condizioni e nelle misure di seguito indicate, anche per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, in funzione del miglior andamento del settore nel suo complesso a livello provinciale, sulla base di diversi indicatori tra i quali anche:

- andamento occupazionale rilevabile dai dati in possesso della Cassa edile;
- andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara e dalle concessioni edilizie rilasciate;
- andamento del fenomeno infortunistico;

- d) andamento del ricorso all'integrazione salariale;
- e) andamento denuncia nuovi lavori.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale, in rapporto agli indicatori sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare detti indicatori.

Per ogni anno di vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche di cui al precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni derivanti dall'andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero essere assunte in tale sede, le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di acconto, un importo pari a quello dell'elemento economico territoriale di cui oltre. In ogni caso gli importi indicati costituiscono la misura massima dell'elemento economico territoriale e dei relativi acconti erogabili alle decorrenze appresso specificate.

Le parti, nel riconoscere che la struttura del sistema premiante sopra individuata è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal sopra citato Protocollo e recepiti nella contrattazione nazionale, comporteranno il riesame della materia.

L'elemento economico territoriale, di cui agli articoli 38 lettera (d) e 46 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è stabilito nella misura complessiva del 7%, dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, così suddiviso:

- il 3% con decorrenza 1° luglio 2006;
- l'ulteriore 4% con decorrenza 1° settembre 2007.

A decorrere dal 1° luglio 2006 gli importi dell'elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti:



LIVELLO	CATEGORIA (impiegati)	3% dei minimi di stipendio al 1° marzo 2006	50% del precedente EET	totale
7	Quadri e impiegati di 1 [^] super	€ 35,92	€ 69,80	€ 105,72
6	Impiegati di 1 [^]	€ 32,32	€ 62,82	€ 95,14
5	Impiegati di 2 [^]	€ 26,94	€ 52,35	€ 79,29
4	Impiegati di 4 ^o livello	€ 25,14	€ 48,86	€ 74,00
3	Impiegati di 3 [^]	€ 23,34	€ 45,37	€ 68,71
2	Impiegati di 4 [^]	€ 21,01	€ 40,83	€ 61,84
1	Impiegati di 4 [^] 1 ^o impiego	€ 17,96	€ 34,90	€ 52,86

LIVELLO	CATEGORIA (operai)	3% dei minimi di paga base al 1° marzo 2006	50% del precedente EET	totale
4	operai di 4 ^o livello	€ 0,15	€ 0,28	€ 0,43
3	operai specializzati	€ 0,14	€ 0,26	€ 0,40
2	operai qualificati	€ 0,12	€ 0,23	€ 0,35
1	operai comuni	€ 0,10	€ 0,20	€ 0,30

A decorrere dal 1° settembre 2007 gli importi dell'elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA (impiegati)	4% minimi di stipendio al 1° marzo 2006	3% minimi di stipendio già erogati al 1/7/06	totale
7	Quadri e impiegati di 1 [^] super	€ 47,89	€ 35,92	€ 83,81
6	Impiegati di 1 [^]	€ 43,10	€ 32,32	€ 75,42
5	Impiegati di 2 [^]	€ 35,91	€ 26,94	€ 62,85

4	Impiegati di 4° livello	€ 33,52	€ 25,14	€ 58,66
3	Impiegati di 3^	€ 31,13	€ 23,34	€ 54,47
2	Impiegati di 4^	€ 28,01	€ 21,01	€ 49,02
1	Impiegati di 4^ 1° impiego	€ 23,94	€ 17,96	€ 41,90

LIVELLO	CATEGORIA (operai)	4% minimi di paga base al 1° marzo 2006	3% minimi di paga base già erogati al 1/7/06	totale
4	operai di 4° livello	€ 0,19	€ 0,15	€ 0,34
3	operai specializzati	€ 0,18	€ 0,14	€ 0,32
2	operai qualificati	€ 0,16	€ 0,12	€ 0,28
1	operai comuni	€ 0,14	€ 0,10	€ 0,24

Previa verifica da effettuarsi entro il mese di dicembre del corrente anno sulla sussistenza delle condizioni per la corresponsione dell'elemento economico territoriale, è fatto salvo l'acconto erogato dalle imprese fino al 30 giugno 2006 nelle misure stabilite dal contratto collettivo provinciale di lavoro del 20 dicembre 2002.

TRASFERTA

A decorrere dal 1° ottobre 2006, l'indennità giornaliera corrisposta a titolo di diaria all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 2 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione, sarà dovuta nelle seguenti misure:

- per distanze fino a 20 Km € 7,60;
- per distanze da 21 Km a 40 Km € 8,65

- per distanze da 41 Km a 60 Km € 10,80;
- per distanze oltre 60 Km 11,90.

Le parti, in relazione alla disciplina della trasferta, di cui all'accordo regionale del 10 giugno 2003, convengono di promuoverne il riesame in sede regionale al fine di renderla conforme alle vigenti disposizioni nazionali in materia.

TRASPORTO

A decorrere dal 1° ottobre 2006, ai lavoratori che risiedono oltre 3 chilometri dal luogo di lavoro o di abituale ritrovo e che siano impossibilitati ad usufruire dei servizi pubblici di trasporto, per cui si renda necessario l'impiego di mezzi propri, verrà corrisposta un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto stabilita come segue:

- fino a 3 Km nessun rimborso;
- fino a 5 Km € 0,56 al giorno;
- fino a 10 Km € 0,98 al giorno;
- fino a 20 Km € 1,84 al giorno;
- fino a 30 Km € 2,75 al giorno;
- oltre i 30 Km € 3,46 al giorno.

MENSA

Fermo restando quanto previsto in tema di mensa, si conviene che l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa nell'ipotesi in cui non risulti possibile la fornitura da parte di aziende specializzate nella ristorazione, ma si debba far riferimento a soluzioni diverse, quali, ad esempio, la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi del cantiere. In tal caso l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa rispetto al costo base pasto praticato dalle aziende specializzate di cui sopra, dal 1 ottobre 2006, non dovrà superare il valore di € 4.86

Agce

[Handwritten signature]

B A

[Handwritten signature]

NORMA FINALE

Si intendono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti accordi integrativi in quanto applicabili e non superate od abrogate dal presente contratto.

DECORRENZE E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Parma a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve specifiche diverse decorrenze in esso espressamente indicate ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009, ovvero fino ad altro termine eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Esso s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima della scadenza.

Dichiarazione a verbale

La Feneal-Uil si riserva di verificare le modalità di applicazione dei benefici di cui sopra previa verifica presso la Cassa Edile.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'UNIONE P.SE DEGLI INDUSTRIALI

p. la CGIL CISL UIL provinciali

p. la. SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

Manfredi

Amorini

Giulini

Poppi

p. a. Federazione Italiana Lavoratori
del Legno, dell'Edilizia
ed Industrie Affini di Parma

FILLEA-CGIL

Antonio Inati

Enrico Gattini

Alfieri

p. la Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini di Parma

FILCA-CISL

Franzese

Bianchi

p. la Federazione Nazionale Edili
Affini e del Legno di Parma
FENEAL-UIL